



REGOLAMENTO PER LE SPONSORIZZAZIONI FINO A 40.000 EURO

PARTE I - I PRINCIPI GENERALI

A. La Camera Arbitrale di Milano S.r.l. Società Benefit (di seguito anche Camera Arbitrale) promuove relazioni e accordi di sponsorizzazione con persone fisiche, organizzazioni, imprese e studi professionali che condividano l'obiettivo di diffondere gli strumenti di risoluzione delle controversie e di regolazione del mercato e che intendano sviluppare la cultura della giustizia alternativa o che condividano gli obiettivi di Camera Arbitrale.

B. Le sponsorizzazioni di Camera Arbitrale devono essere utili allo sviluppo e all'attuazione dei suoi fini istituzionali, anche in coerenza con il principio di risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice), e non possono essere contrarie a criteri di pubblica utilità.

C. Le sponsorizzazioni non possono dar luogo ad alcun arbitrario elemento di favore nei confronti di alcun soggetto, pubblico o privato. In particolare, lo sponsor non può in alcun modo ricevere benefici da Camera Arbitrale, diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto di sponsorizzazione sottoscritto e che, in ogni caso, devono essere ragionevoli e proporzionati rispetto al contratto di sponsorizzazione stesso.

D. Le sponsorizzazioni non possono condizionare l'autonomia di scelta e l'indipendenza di Camera Arbitrale e devono in ogni caso evitarsi situazioni di conflitto di interesse. A tal fine, i dipendenti si astengono dal prendere decisioni e/o dallo svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. In ogni caso, nessun dipendente o membro di organi di Camera Arbitrale può in alcun caso ricevere alcun beneficio o contributo personale in relazione alle sponsorizzazioni.

E. Camera Arbitrale, in coerenza con l'art. 3 del D.Lgs. 36/2023, mantiene un approccio aperto e caratterizzato da uguali opportunità di informazione verso qualunque soggetto, pubblico o privato, che manifesti principi e modalità operative coerenti con i propri principi e i propri scopi e, più in generale, con lo sviluppo e la diffusione della giustizia alternativa e l'attuazione degli obiettivi statuari di Camera Arbitrale al fine di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di imparzialità e di non discriminazione.

F. La gestione delle sponsorizzazioni da parte di Camera Arbitrale è improntata ad una completa trasparenza e pubblicità delle



informazioni. Camera Arbitrale pubblica sul proprio sito web i programmi di sponsorizzazione annuale, le singole iniziative oggetto di sponsorizzazione e l'elenco annuale degli sponsor.

G. Camera Arbitrale orienta la propria azione nell'ambito delle sponsorizzazioni disciplinate dal presente regolamento nel rispetto del principio di fiducia di cui all'art. 2 del D.Lgs. 36/2023.

PARTE II - REGOLAMENTAZIONE

Art. 1 - Ambito applicativo e finalità

Il presente Regolamento disciplina le sponsorizzazioni passive di importo inferiore o uguale a € 40.000,00 (quarantamila). Per le sponsorizzazioni di importo superiore, trova applicazione la normativa in vigore e in particolare l'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 36/2023.

Il presente Regolamento disciplina l'attività di sponsorizzazione, effettuata da soggetti terzi, di eventi, progetti, iniziative e attività promossi, organizzati, gestiti o co-gestiti da Camera Arbitrale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, il raggiungimento di obiettivi di Camera Arbitrale, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, prestazioni, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere la propria ragione o denominazione sociale, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
- b) "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte (sponsee) e /o finanziare, anche mediante acollo, le obbligazioni di pagamento dovute dallo sponsee, il quale garantisce allo sponsor, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi, determinati spazi e per un periodo di tempo definito, nome, logo, marchio, immagine, prodotti o servizi; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'attività di promozione prevista dal contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
- c) "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare e/o che ha stipulato un contratto di sponsorizzazione con Camera Arbitrale;
- d) "sponsorizzazione passiva": il contratto di sponsorizzazione in cui Camera Arbitrale assume il ruolo di sponsee;
- e) "sponsorizzazione tecnica": la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna a svolgere determinate attività, consistenti nella



fornitura di beni, nell'erogazione di servizi o nell'esecuzione di lavori in favore dello sponsee;

f) "sponsorizzazione di puro finanziamento" o "sponsorizzazione finanziaria": la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna esclusivamente al riconoscimento di un contributo economico, anche mediante accollo del debito, e non anche allo svolgimento di altre attività;

g) "sponsorizzazione mista": la sponsorizzazione in parte tecnica e in parte finanziaria.

Art. 3 - Lo Sponsor

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

persone fisiche, persone giuridiche, aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciali, le associazioni professionali, le associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie e/o le cui azioni e comportamenti non risultino in contrasto con i fini istituzionali ed i principi e valori di Camera Arbitrale, come espressi nel suo Codice Etico, pubblicato sul proprio sito web.

Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con Camera Arbitrale o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.

Art. 4 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni

Il contratto di sponsorizzazione può prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:

- a) l'erogazione di somma di denaro;
- b) la fornitura di beni o servizi, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor;
- c) la realizzazione integrale o parziale di un'opera o di un intervento previsti nel bilancio di Camera Arbitrale;
- d) l'accollo del pagamento di obbligazioni verso terzi.

Nell'ipotesi di cui al punto b), la fornitura di beni e servizi potrà essere rifiutata da Camera Arbitrale, nel caso in cui si accerti la mancanza in capo al fornitore di uno o più requisiti che Camera Arbitrale richiede ai propri fornitori. Analogamente, nell'ipotesi di cui al punto c), la realizzazione integrale o parziale di un'opera potrà essere rifiutata, nel caso in cui si accerti la mancanza in capo all'operatore economico di uno o più requisiti che Camera Arbitrale richiede agli esecutori di lavori.

Art. 5 - Individuazione delle iniziative oggetto di sponsorizzazione, del tariffario e degli impegni dello sponsee

Il ricorso alla sponsorizzazione, salvo contrasto con disposizioni di legge o di regolamento di carattere speciale, può riguardare tutte le



iniziative, gli eventi, i progetti, i servizi offerti da Camera Arbitrale o categorie di essi.

Il Direttore Generale di Camera Arbitrale con uno o più provvedimenti, stabilisce, per periodi di tempo determinati, l'elenco di più eventi/iniziative/attività (o categorie di eventi/iniziative/attività) che si intende rendere oggetto di sponsorizzazione; il "tariffario" da proporre ai potenziali sponsor contenente i corrispettivi previsti e i corrispondenti impegni da assumere da parte di Camera Arbitrale.

Camera Arbitrale rende note, tramite pubblicazione sul proprio sito web, le condizioni proposte per i contratti di sponsorizzazione che intende sottoscrivere in un determinato periodo di tempo.

In caso di eventi/iniziative co-gestite, Camera Arbitrale richiederà al partner che dovesse occuparsi della ricerca di sponsor e della sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione, di attenersi ai principi contenuti nel presente Regolamento nonché alla normativa in vigore in materia di sponsorizzazioni.

Art. 6 - Impegni dello sponsee

Nell'ambito del contratto di sponsorizzazione, Camera Arbitrale, quale sponsee, può assumere i seguenti impegni a favore dello sponsor, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- presenza del marchio dello sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione (programma dell'evento, sito web, locandine, manifesti e vele, canali multimediali e social network, ecc.) concernenti eventi o attività di Camera Arbitrale;
- partecipazione a momenti significativi dei singoli eventi quali momento inaugurale, conferenza stampa, coffee break, cena di gala ecc.;
- spazi fisici e digitali dedicati in occasione di eventi, convegni e seminari;
- spazi dedicati sul sito web della Camera Arbitrale, sui social media e/o sulla piattaforma CAM Academy e/o nella Newsletter CAM.

Art. 7 - Pluralità di sponsor

Camera Arbitrale promuove la presenza di una pluralità di sponsor sia per eventi/iniziative singole sia per categorie di eventi/ iniziative (o lotti o fasi di esse). Pertanto, in presenza di un'unica manifestazione di interesse di sponsorizzazione per un evento/iniziativa o categoria di eventi/iniziative, Camera Arbitrale può decidere di non accettare sponsorizzazioni singole, comunicandolo all'unico operatore interessato.

Art. 8 - Individuazione dello sponsor

Camera Arbitrale, oltre a rendere note, tramite pubblicazione sul proprio sito web, le condizioni proposte per i contratti di



sponsorizzazione che intende sottoscrivere in un determinato periodo di tempo, come previsto all'Art.5 che precede, può diffonderle con ulteriori modalità online e offline, che rendano la ricerca di sponsor maggiormente efficace.

Quando un soggetto, rientrando nelle categorie di cui all'Art. 3 che precede, manifesti l'interesse a sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione con Camera Arbitrale alle condizioni da questa pubblicate sul proprio sito web, riceve da Camera Arbitrale una proposta di contratto, contenente quanto previsto al successivo Art. 9. Il Direttore Generale di Camera Arbitrale procede alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, secondo quanto stabilito dai provvedimenti menzionati all'Art. 5 che precede.

Quando un contratto di sponsorizzazione accede ad un contratto principale di acquisto di beni e servizi, la procedura di scelta del contraente è disciplinata dalle normative vigenti in materia, cui si rimanda, e in particolare dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 9 - Contratto di sponsorizzazione

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) l'oggetto del contratto, intendendosi l'evento/iniziativa o la categoria di eventi/iniziativa oggetto di sponsorizzazione;
- b) il corrispettivo della sponsorizzazione e altri impegni dello sponsor;
- c) le modalità di erogazione del corrispettivo;
- d) la durata del contratto;
- e) gli impegni -dello sponsee;
- f) eventuale disciplina dell'uso dei loghi, marchi o segni distintivi dello sponsor e dello sponsee;
- g) l'eventuale diritto di "esclusiva commerciale" secondo quanto meglio specificato al successivo art. 10;
- h) il recesso;
- i) la dichiarazione dello Sponsor relativa al possesso dei requisiti generali previsti dal Codice dei contratti pubblici (Artt. 94 e seguenti D.lgs. n. 36/2023);
- j) l'inadempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali e la risoluzione del contratto;
- k) la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto;
- l) le spese e disposizioni contrattuali finali.



Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dal rappresentante dello sponsor e dal Direttore Generale di Camera Arbitrale.

Art. 10 - Regolazione dell'esclusiva commerciale

Camera Arbitrale non prevede nei propri contratti di sponsorizzazione clausole di esclusiva generale, ma può definire il rapporto con lo sponsor sulla base di clausole di esclusiva commerciale qualora ritenga che ciò possa risultare utile per sollecitare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.

Ciò comporta la formalizzazione dell'impegno nei confronti di uno sponsor a non sottoscrivere ulteriori contratti di sponsorizzazione per il medesimo evento/iniziativa o categoria di eventi/iniziativa, per il medesimo periodo di tempo, con operatori appartenenti alla stessa categoria merceologica.

In ogni caso, l'eventuale inserimento di clausole di esclusiva nei contratti di sponsorizzazione non comporta incompatibilità con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali il patrocinio od iniziative di sensibilizzazione correlate a spazi, beni e tematiche di interesse collettivo.

Art. 11 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

Camera Arbitrale, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite le procedure previste per gli appalti di servizi previste dal D.Lgs. 36/2023, qualora trovi applicazione.

Art. 12 - Utilizzo dei proventi e delle economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Le somme introitate a titolo di corrispettivo dalle sponsorizzazioni saranno utilizzate per finanziare le attività di Camera Arbitrale, favorire l'innovazione, la realizzazione di maggiori economie, il raggiungimento di obiettivi di Camera Arbitrale, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati, privilegiando la promozione, divulgazione e realizzazione dell'evento/iniziativa o categoria di evento/iniziativa oggetto di sponsorizzazione.

Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione disciplinate dal presente Regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.
